

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1989

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina del credito peschereccio di esercizio» (1033-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2

«Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze» (1579)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE 7

«Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'attività

del Fondo interbancario di garanzia» (1742), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 4
BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione 4

«Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio già adibito a caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare)» (1780), d'iniziativa dei deputati Patria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE 6
MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze 6
TRIGLIA (DC), relatore alla Commissione ... 6

I lavori hanno inizio alle ore 18.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina del credito peschereccio di esercizio» (1033-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina del credito peschereccio di esercizio», già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che essendo pervenuti i pareri favorevoli della 5^a e dell'8^a Commissione permanente si può procedere all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli da 1 a 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

1. Le dotazioni finanziarie della sezione di garanzia per il credito peschereccio sono costituite:

- a) dalle trattenute stabilite dall'articolo 11;
- b) da un contributo *una tantum* di lire 600 milioni a carico dello Stato per l'anno finanziario 1989;
- c) da un importo che le aziende e gli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito peschereccio devono versare annualmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 a copertura delle spese di gestione della sezione;
- d) dagli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato alla sezione di garanzia per il credito peschereccio o dagli altri impieghi temporanei decisi dal comitato di amministrazione della sezione, di cui all'articolo 13.

La modifica riguarda la lettera b), che è stata riformulata dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 12 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 13, 14 e 15 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono stabilite le particolari modalità tecniche necessarie per l'attuazione della presente legge.

2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale, di cui all'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, di concerto con il Ministro del tesoro, gli stanziamenti disponibili per il concorso nel pagamento degli interessi sono ripartiti tra i settori riguardanti:

- a) la pesca costiera;
- b) la pesca d'altura in Mediterraneo ed oltre gli stretti;
- c) l'acquacoltura nelle acque marine e salmastre.

La Camera dei deputati ha modificato il secondo comma.

Metto ai voti l'articolo 16 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 17, 18 e 19 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 20.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 6.600 milioni per il 1989, da ripartire tra le diverse finalità con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 3.600 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Industria cantieristica ed armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167)», e quanto a lire 3.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,

ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al medesimo capitolo 9001 per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Pesca marittima».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Camera dei deputati ha modificato i primi due commi e soppresso il comma 3 del testo del Senato.

Metto ai voti l'articolo 20 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

**«Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'attività del Fondo interbancario di garanzia» (1742), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attività del Fondo interbancario di garanzia», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale, chiedo al relatore se ha nulla da aggiungere a quanto detto ieri nella sua relazione.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Sono pervenuti i prescritti pareri favorevoli sul disegno di legge in titolo. Passiamo, pertanto, all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

1. Le trattenute dello 0,20 per cento e dello 0,10 per cento che gli istituti di credito agrario sono tenuti ad effettuare una volta tanto, ai sensi dell'articolo 36, nono comma, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto

della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, sono elevate allo 0,25 per cento su tutte le operazioni di credito agrario di esercizio, di soccorso e di miglioramento.

È approvato.

Art. 2.

1. La lettera *b*), nono comma, dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è sostituita dalla seguente:

«*b*) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio».

È approvato.

Art. 3.

1. Su tutte le operazioni di credito agrario assistite dalla garanzia del Fondo interbancario, costituito ai sensi dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, la garanzia si esplica fino all'80 per cento della complessiva perdita che gli istituti dimostrino di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti dei beneficiari inadempienti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio già adibito a caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare)» (1780), d'iniziativa dei deputati Patria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio già adibito a caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare)», d'iniziativa dei deputati Patria ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Su questo disegno di legge la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole, mentre ha rinviato l'espressione del parere sul disegno di legge n. 1583 che la nostra Commissione ha assegnato in sede referente.

TRIGLIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la 5^a Commissione mentre non eccepisce sul disegno di legge n. 1780 non è favorevole alle proposte presentate dal collega Leonardi perchè afferma che il patrimonio va alienato a prezzi pieni. Proporrei pertanto di approvare il disegno di legge n. 1780 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, anche se non appare del tutto soddisfacente.

MEROLLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, concordo sostanzialmente con le posizioni espresse dalla 5^a Commissione in ordine al disegno di legge n. 1780.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'amministrazione finanziaria è autorizzata a cedere al comune di Alessandria, a titolo oneroso ed al prezzo che verrà determinato dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio al momento della cessione, gli immobili già adibiti a caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare).

È approvato.

Art. 2.

1. Gli immobili ceduti devono dal comune essere destinati, anche mediante ristrutturazione o demolizione di parte di essi, alla realizzazione di strutture sociali.

È approvato.

Art. 3.

1. L'atto di cessione, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze» (1579)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze».

Comunico che la 5^a Commissione ha rinviato la conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo e dei relativi emendamenti ad essa trasmessi, ai fini dell'emissione del parere. Poichè detto parere è presumibile pervenga domani mattina, propongo di iscrivere il disegno di legge n. 1579 all'ordine del giorno della seduta di domani pomeriggio.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI